



CENTRO ITALIANO
DI STUDI DI STORIA E D'ARTE
PISTOIA

Soci fondatori

COMUNE DI PISTOIA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

STATUTO

Il Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte è stato costituito in Pistoia nel 1972 (atto notarile in data 8 gennaio 1972, registrato a Pistoia il 28 gennaio 1972 al n. 647) per iniziativa dell'Ente Provinciale per il Turismo, del Comune di Pistoia, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia, dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia e della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

A seguito della soppressione dell'Ente Provinciale per il Turismo e del recesso avvenuto nel 2016 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia e dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia, sono Soci Fondatori il Comune di Pistoia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

L'Assemblea dei Soci del Centro, in data 24 marzo 2018, ha approvato il nuovo Statuto, che sostituisce il precedente in vigore dal 2005.

CENTRO ITALIANO DI STUDI DI STORIA E D'ARTE
PISTOIA

STATUTO

Approvato dalla Assemblea Generale dei Soci
il 24 marzo 2018

Articolo 1

I Soci Fondatori del Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte sono il Comune di Pistoia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Articolo 2

Il Centro ha sede legale in Pistoia, Piazza del Duomo n. 1, presso il Comune di Pistoia.

Articolo 3

Il Centro si propone di promuovere la cultura e, indirettamente, il movimento turistico in Italia, con particolare riferimento alla Toscana, favorendo la diffusione della conoscenza storica ed artistica dei monumenti della regione.

A tal fine il Centro:

- a) promuove ricerche e pubblicazioni scientifiche di storia e di storia dell'arte medievale e moderna;
- b) ordina convegni di studio a carattere scientifico in luoghi più particolarmente indicati per richiami storici ed artistici;
- c) organizza in Pistoia congressi internazionali di studio, con lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi di ricerca e di studio, in ordine alla civiltà dell'epoca medioevale e moderna, con particolare riferimento all'arte ed alla storia;
- d) organizza e promuove manifestazioni ad alto livello culturale, allo scopo di una maggiore conoscenza del patrimonio storico ed artistico;
- e) esprime pareri attinenti alla materia.

Articolo 4

I Soci si distinguono in Fondatori, Onorari, Effettivi. Il Segretario conserva e aggiorna annualmente il libro dei Soci.

Articolo 5

Sono Soci Fondatori gli Enti di cui al precedente Art. 1.

Articolo 6

Possono chiedere di essere Soci Effettivi tutti coloro che si interessano alle finalità del Centro.

Essi devono presentare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione controfirmata da un membro del Consiglio medesimo o da due Soci.

La loro ammissione è riservata al Consiglio Direttivo e ratificata dalla Assemblea Generale dei Soci.

Decadono dalla qualifica i Soci che non sono in regola col pagamento delle quote associative per due anni consecutivi.

Articolo 7

I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, in considerazione di particolari benemerienze scientifiche.

Essi sono dispensati dal pagamento della quota sociale.

Articolo 8

Partecipano all'Assemblea Generale dei Soci con diritto di voto i Soci Fondatori ed i Soci Effettivi che siano in regola con il versamento delle quote sociali.

L'ammontare della quota annua per i Soci Effettivi è determinato dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'ammontare della quota annua per i Soci Fondatori è determinato dal Consiglio Direttivo, con le modalità di cui al successivo Art. 17.

Articolo 9

Per gravi motivi di ordine morale o per violazione delle norme statutarie che rendono incompatibile la presenza di un Socio, l'Assemblea Generale dei Soci può, previa contestazione degli addebiti, escluderlo dall'Associazione.

Articolo 10

Il patrimonio del Centro è costituito:

- a) dalla somma di € 1.549,37 interamente versata dagli Enti Fondatori;
- b) dagli eventuali residui attivi del bilancio che il Consiglio Direttivo determinerà di destinare ad incremento del patrimonio;
- c) da lasciti, donazioni, contributi, sovvenzioni ed altre liberalità che verranno disposte a tal fine.

Articolo 11

Le rendite del Centro sono costituite:

- a) da eventuali frutti del patrimonio e proventi in genere;
- b) dalle quote sociali;
- c) dai contributi di Enti pubblici o privati.

Articolo 12

Sono organi del Centro:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo col suo Presidente;
- c) il Revisore Unico dei Conti.

Articolo 13

L'Assemblea Generale è costituita dai Soci Fondatori ed Effettivi, con diritto di intervento ai Soci Onorari.

Viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante invito scritto indicante il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

L'invito deve essere spedito, avvalendosi anche della posta elettronica, almeno quindici giorni prima della seduta.

L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno. In sessione straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o su propria iniziativa, o su conforme delibera del Consiglio, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.

Articolo 14

Spetta in particolare all'Assemblea Generale:

- a) deliberare sugli affari sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

b) nominare e revocare i Soci Onorari ed Effettivi;

c) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo su proposta del Consiglio Direttivo come da art. 17;

d) approvare i regolamenti interni di cui al successivo Art. 21;

e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed il Revisore Unico dei Conti;

f) deliberare sulle modifiche allo Statuto.

L'Assemblea Generale si riunisce in prima convocazione all'ora stabilita ed indicata nell'invito; in seconda convocazione un'ora dopo.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono valide, in prima convocazione purché sia presente la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno voto.

I Soci che non possono intervenire di persona all'Assemblea Generale, possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da altro Socio.

Ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dai Soci Fondatori, e due eletti dalla Assemblea Generale.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge inoltre il Segretario del Centro tra i Soci del Centro.

Il Segretario del Centro svolge anche le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo e – qualora sia stato scelto al di fuori del Consiglio stesso – partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 16

All'inizio del proprio mandato il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico, che collabora con il Consiglio stesso nella scelta e nella formulazione degli indirizzi culturali e scientifici di cui all'Art. 3.

Alle riunioni del Comitato Scientifico, composto da non più di dodici membri, sono invitati i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo tiene il governo del Centro e la sua amministrazione, propone all'Assemblea Generale la nomina dei Soci, predispone i bilanci, delibera e sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni, assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento economico, prende in genere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno due volte all'anno, su invito del Presidente, al quale è data facoltà di convocarlo anche più spesso, ogni volta che se ne presenti la necessità.

Il Presidente non può rifiutare di convocare il Consiglio qualora ne facciano richiesta scritta almeno tre Soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervengono almeno tre dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni relative all'ammontare delle quote annuali dei Soci Fondatori devono essere approvate con il voto unanime dei presenti e comunque con l'assenso dei Soci Fondatori.

Articolo 18

Il Presidente rappresenta il Centro in tutte le attività, anche di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la firma sociale, mantiene l'osservanza dello Statuto, sottoscrive i conti.

Egli convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo; in caso di urgenza adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse del Centro, informandone, per la ratifica, il Consiglio nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni e attribuzioni dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, subentra il Consigliere più anziano di età, con analoghe attribuzioni.

Articolo 19

Il Revisore Unico dei Conti provvede al controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Associazione.

Nell'esercizio delle funzioni il Revisore Unico dei Conti può accedere agli atti e ai documenti dell'Associazione connessi alla sfera delle sue competenze e presentare relazioni e documenti.

Viene nominato dall'Assemblea Generale e dura in carica tre anni.

Articolo 20

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Presidente del Centro trasmette agli Enti Fondatori copia del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario precedente e il Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario successivo, corredato da una sintetica relazione sull'attività che il Centro intende svolgere in tale anno.

Articolo 21

Il funzionamento del Centro è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale.

Eventuali variazioni al regolamento dovranno essere sottoposte alla approvazione dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 22

Per lo scioglimento del Centro si applicano le disposizioni dell'Art. 21, ultimo comma, del Codice Civile.

In caso di scioglimento del Centro, tutti i suoi beni, mobili ed immobili, saranno devoluti ad altra Associazione volontaria senza fini di lucro che abbia scopi affini a quelli del Centro, con deliberazione adottata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Per quanto altro non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.